REGOLAMENTO (CE) N. 2786/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CE) n. 2409/2000 [3], definisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e fissa al paragrafo 4 le date della notifica bimensile, da parte degli Stati membri, dei contratti stipulati per tale distillazione. Per tener conto dei periodi di vacanze natalizie in alcuni Stati membri, è opportuno posticipare la data della prima notifica del mese di gennaio.

(2) L'articolo 100, paragrafo 2, lettera b), primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 determina i limiti massimi delle perdite di alcole che sono accettati per i prodotti ottenuti dalla distillazione del vino nel corso delle varie fasi del magazzinaggio e del trasporto. Il secondo e il terzo comma del suddetto paragrafo prevedono norme per il cumulo di tali limiti. Le suddette norme sono errate e devono essere pertanto corrette.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, nel mese di gennaio tale notifica viene effettuata il giorno 10 anziché il giorno 5.»

Articolo 2

1. All'articolo 100, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1623/2000, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«La quinta e/o la sesta percentuale sono cumulabili con la seconda e la terza percentuale.»

2. All'articolo 100, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1623/2000, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«La settima e/o l'ottava percentuale sono cumulabili con la quarta percentuale.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
[2] GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
[3] GU L 278 del 31.10.2000, pag. 3.